Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

**mailbox:** cru@figc.it

**NUMERO COMUNICATO 01 DATA COMUNICATO 14/07/2020**

**STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

# Sommario

COMUNICAZIONI ..... 2

Comunicazioni Segreteria ..... 2

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE ..... 3

# COMUNICAZIONI

## Comunicazioni Segreteria

### Allegati – Comunicati e Circolari della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, le seguenti Circolari e Comunicati Ufficiali rilasciati dalla L.N.D.

- **Comunicato Ufficiale n. 1** - Attività ufficiale della L.N.D. 2020/2021.
- **Comunicato Ufficiale n. 2** - Art. 43 NOIF - obbligo visita medica.
- **Comunicato Ufficiale n. 4** - Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase Nazionale.
- **Comunicato Ufficiale n. 5** - Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND.
- **Comunicato Ufficiale n. 6** - CU n.1/A FIGC - Deroga art. 40 comma 3 bis NOIF.
- **Comunicato Ufficiale n. 11** - CU n.6/A FIGC - Tesseramento Giovani art. 31 NOIF
- **Comunicato Ufficiale n. 12** - CU n.7/A FIGC - Modifica CU n. 222/A del 15 giugno 2020 - Giovani di Serie.
- **Comunicato Ufficiale n. 13** - CU n.8/A FIGC - Differimento termini art. 116 NOIF.
- **Comunicato Ufficiale n. 14** - CU n.9/A FIGC - Nuove Norme Organizzative e di Funzionamento Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.
- **Comunicato Ufficiale n. 16 -** CU n.10/A FIGC - Deroga art. 103 bis, NOIF.

- **Circolare n.1 -** Data conclusione attività agonistica 2020/2021.
- **Circolare n.2 -** Dichiarazioni di inattività - art. 16 NOIF.
- **Circolare n.3 -** Gare ufficiali in assenza di pubblico.
- **Circolare n.4 -** Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.
- **Circolare n.5 -** Convenzione LND-USSI.
- **Circolare n.8 -** Circolare n.20/2020 Centro Studi Tributari LND.
- **Circolare n.9 -** Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.

***

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Comm. Internò Vincenzo, Componenti, nella sua **riunione del 02 Luglio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. 007992/1034 pfi 18-19 MDL/ml del 23 Dicembre 2019 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

- il Sig. **Cristiano CASTELLANI, all'epoca dei fatti Presidente della POL.D. CAMPITELLO**;
- la società **POL.D. CAMPITELLO**.

per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di deferimento.

*********

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione, ha pronunciato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Il rappresentante della Procura Federale ed i deferiti dichiarano di essersi accordati per l'applicazione di una sanzione ridotta ex Art.27 C.G.S. come da relativo verbale dai medesimi sottoscritto ove sono previste le seguenti sanzioni:

- Inibizione di 40 (QUARANTA) giorni nei confronti del Sig. CASTELLANI Cristiano, all'epoca dei fatti Presidente della Società POL.D. CAMPITELLO;
- Ammenda di €. 200,00 nei confronti della società POL.D. CAMPITELLO.

Il Tribunale, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni,

DICHIARA

L'efficacia dell'accordo.

***

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Internò Vincenzo e l'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 02 Luglio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. 10330/773 pfi 19-20 MDL/mf del 13 Febbraio 2020 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

- il Sig**. Giorgio PERINI, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. SAN SISTO;**
- la società **A.S.D. SAN SISTO.**

per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di deferimento.

*********

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione, ha pronunciato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

dichiara la responsabilità dei deferiti ed infligge loro le seguenti sanzioni:

- Inibizione di 20 (VENTI) giorni nei confronti del Sig. PERINI Giorgio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SAN SISTO;
- Ammenda di €. 600,00 nei confronti della società A.S.D. SAN SISTO.

Riserva il deposito della motivazione nei termini di rito.

***

nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco DI LELLO Prot. 10330/773 pfi 19-20 MDL/mf del 13/02/2020

**NEI CONFRONTI DI**

1) Sig. **PIERINI GIORGIO**, quale Presidente all'epoca dei fatti con potere di rappresentanza della società A.S.D. SAN SISTO;
2) La società **A.S.D. SAN SISTO**;

affinché rispondono:

- Il primo, della violazione degli artt.4 co. 1 e 23 co. 1 del C.G.S. con l'aggravante di cui all'art. 14 co. 1 lett.I) del C.G.S., ovvero stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, dell'avvenuta pubblicazione a margine e in sede di commento delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo del C.R. Umbria in merito alla gara TIFERNO LERCHI vs A.S.D. SAN SISTO (disputata in data 22.12.2019, valida per il campionato di Eccellenza C.R. Umbria s.s. 2019/20 e nel corso della quale uno dei calciatori di quest'ultima società era stato espulso dal terreno di gioco per intemperanze nei riguardi di uno degli assistenti arbitrali) e su di un profilo " Facebook" direttamente riconducibile alla società, di talune frasi ed espressioni gravemente lesive della reputazione, del decoro e del prestigio dell'Arbitro (A.E. Ilaria POSSANZINI della Sez. A.I.A. di FOLIGNO) e di uno degli Assistenti (A.A. CARAVELLA della Sez. A.I.A. di Perugia) componenti della terna che ebbe a dirigere quella gara e, per l'effetto più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, quali segnatamente: "*(…)quel pezzo di merda e quella baldracca fanno disastri da tutte le parti".*
- La seconda a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 co. 1 e 23 co. 5 del C.G.S. di quanto ascritto e contestato al proprio -all'epoca dei fatti - Presidente.

**FATTO**

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Di Lello ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente- all'epoca dei fatti - della società A.S.D. San Sisto e la società per rispondere degli addebiti suindicati. Il procedimento prende le mosse da una comunicazione datata 14.1.2020 del segretario del CRU alla Procura Federale contenente la segnalazione/esposto pervenuta dal CRA UMBRIA relativa a dichiarazioni lesive del decoro, del prestigio e della reputazione degli Ufficiali di gara designati, rilasciate a seguito della pubblicazione delle decisioni del Giudice sportivo in merito alla gara di eccellenza del 22.12.2019 Tiferno Lerchi-San Sisto. In particolare, come da documentazione ivi allegata, la società San Sisto ha pubblicato dichiarazioni relative alla gara sulla pagina Facebook della testata Eccellenza calcio, successivamente rimosse.

La Procura Federale in data 20 gennaio comunicava al Presidente e alla società la conclusioni delle indagini aventi ad oggetto la condotta della ASD San Sisto e di alcuni presunti tesserati che mediante social network hanno pubblicato giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e dell'istituzione federale.

I soggetti sottoposti ad indagini non avanzavano in questa fase nessuna richiesta di essere sentiti e non facevano pervenire memorie difensive.

La Procura Federale effettuava le indagini di rito attraverso le acquisizioni documentali in atti.

A conclusione delle predette indagini in data 13.2.2020 veniva esercitata l'azione disciplinare ed emesso il deferimento in parola con richiesta a questo Tribunale Federale Territoriale di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Stante la sospensione dei termini per l'emergenza Covid19, l'udienza fissata al 2.4.2020 veniva differita al 2.7.2020 come da rituali comunicazioni ex art. 93 CGS agli interessati.

All'udienza di trattazione del 02.07.2020 nella sede del C.R.U. della L.N.D. della F.I.G.C. innanzi il Tribunale

Federale Territoriale erano presenti: l'Avv. Francesco Bevivino in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.; nessuno per gli incolpati.

Le parti, all'esito della discussione, come da separato verbale così concludono:

-il rappresentante della Procura Federale della FIGC, preliminarmente dichiara che per mero errore materiale l'atto di deferimento riporta il cognome "Pierini" anziché "Perini" , quale Presidente della ASD San Sisto, evidenziando che sia l'atto di deferimento del 13.2.2020 che le convocazioni per le udienze dinanzi al Tribunale sono state ritirate e i relativi avvisi ritirati e sottoscritti dal sig. Perini Giorgio e chiede che venga affermata la responsabilità dei deferiti con applicazione della sanzione di giorni 30 di inibizione per Il sig. Perini Giorgio e di euro 900,00 di ammenda ,ex art. 6 co. 1, 23 CGS per la ASD San Sisto;

Il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione e , a scioglimento della riserva assunta in precedenza alle ore 19.45 del 2.7.2020 come da dispositivo dichiarava la responsabilità dei deferiti applicando le seguenti sanzioni:

- Sig. Perini Giorgio, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. San Sisto, 20 (venti) giorni di inibizione;
- -ammenda di €.600 a carico della Soc. San Sisto.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Visto il deferimento, sentito il rappresentante della Procura Federale esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.

Come si legge dalla relazione e nell'atto di deferimento in atti e come ribadito nella seduta disciplinare, per la Procura Federale integra la violazione degli artt.4 co.1, 23 co.1 CGS unitamente alla contestata aggravante di cui all'art. 14 co 1 lett. I C.G.S. l'avvenuta pubblicazione su di un profilo "Facebook direttamente riconducibile alla ASD San Sisto, di talune frasi ed espressioni gravemente lesive della reputazione, del decoro e del prestigio dell'Arbitro (Ilaria Possanzini della Sezione di Foligno) e di uno degli Assistenti (Caravella Sez. AIA di Perugia) nonché dell'istituzione arbitrale nel suo complesso e precisamente della frase "*… quel pezzo di merda e quella baldracca fanno disastri da tutte le parti".*

In buona sostanza, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del procedimento disciplinare, la Procura Federale ritiene che siano integrate le fattispecie disciplinari contestate all'art. 23 co. 1 CGS in quanto le parole ed espressioni usate travalicano il legittimo esercizio del diritto di critica, sconfinando nella denigrazione ed offesa della altrui reputazione ed onorabilità.

Cosi come risulta integrata la fattispecie prevista e punita dall'art. 4 co.1 CGS in quanto le espressioni usate hanno gettato discredito all'operato dell'Arbitro e di uno degli Assistenti componenti la terna arbitrale che ebbe a dirigere l'incontro Tiferno Lerchi - San Sisto valevole per il campionato di Eccellenza Umbra e, di riflesso, sull'intera classe arbitrale.

Ritiene altresì la Procura che dette dichiarazioni, per essere stare propalate attraverso Facebook, devono essere considerate pubbliche e, pertanto, deve applicarsi al Presidente l'aggravante di cui all'art. 14 co 1 lett. I CGS oltre che la responsabilità diretta ex artt. 6 co 1 e 23 co. 5 CGS.

Il Tribunale rileva quanto segue.

Preliminarmente le notifiche di tutti gli atti sono andate a buon fine e, in particolare, nonostante l'errore nella scrittura del cognome il sig. Perini ha ritirato e sottoscritto gli atti e le convocazioni.

Devesi poi rilevare l'incuranza degli interessati al procedimento i quali non hanno svolto nessuna difesa sia nella fase delle indagini che in quella dibattimentale dinanzi al Tribunale e, conseguentemente, non è possibile valutare ipotesi difensive tali da fornire una prospettazione alternativa dei fatti e delle contestazioni disciplinari formulate dalla Procura nel deferimento.

Ciò posto devesi osservare che, non è revocabile in dubbio che le espressioni contestate nello specifico

ovvero "*quel pezzo di merda e quella baldracca fanno disastri da tutte le parti"* siano state propalate da un profilo "Facebook" direttamente riconducibile alla società incolpata, ancorché da persone fisiche cui, all'esito delle indagini, non sono emersi elementi idonei a comprovare l'effettiva appartenenza degli stessi all'Ordinamento federale. Devesi poi osservare come l'aver pronunciato da detto profilo, e quindi in un contesto di pubblica diffusione, tali espressioni che esprimono di per se una valenza denigratoria ed offensiva sia nei confronti dell'Arbitro Possanzini che dell'Assistente Caravella oltre che dell'intera classe arbitrale e delle relative istituzioni, integri la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare i rapporti tra soggetti federali. E al rispetto di tali principi cardine dell'ordinamento sportivo, non sono certo ispirate espressioni di tale tenore.

Del resto è circostanza pacifica che il legittimo esercizio del diritto di critica non deve in ogni caso travalicare i limiti della corretta convivenza civile e non può sfociare in affermazioni di natura offensiva lesive dell'onorabilità dei destinatari che le ricevono e conseguentemente riflesso delle istituzioni a cui appartengono.

Orbene, alla luce di quanto precede, questo Tribunale rileva che il quadro probatorio complessivo scrutinato è univoco nel far ritenere provata la responsabilità dei deferiti per tutte le violazioni al Codice di Giustizia Sportiva indicate nell'atto di deferimento, unitamente all'applicazione della contestata aggravante.

Quanto all'entità delle sanzioni ovvero quella della inibizione al Presidente Perini e quella dell'ammenda alla società le richieste del rappresentante della Procura Federale appaiono eccessive, dovendole comunque rapportare ad un unico episodio e contesto.

Inoltre le persone fisiche che le hanno scritte dal profilo "Facebook" riconducibile alla società non sono state deferite in quanto non sono emersi in fase di indagine elementi idonei a comprovare la loro appartenenza all'ordinamento federale e quindi alla compagine societaria. Ecco, pertanto, che la responsabilità disciplinare, nella forma aggravata, si configura a carico del Presidente in virtù del principio di immedesimazione organica esistente tra lui e la Società rappresentata, mentre per la società si configura a titolo di responsabilità diretta. Alla luce di una valutazione complessiva dell'intera vicenda scrutinata il Tribunale ritiene equo applicare la sanzione di 20 giorni di inibizione al sig. Giorgio Perini nella sua qualità e l'ammenda di €.600 alla società San Sisto

PQM

Il Tribunale Territoriale Federale dichiara la responsabilità dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Sig. PERINI Giorgio, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD SAN SISTO 20 (VENTI) giorni di inibizione;
- ammenda di €.600,00 a carico della Società A.S.D. SAN SISTO.

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Mauro Frioni, Componenti, nella sua **riunione del 02 Luglio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. 008905/1529 pfi 18-19 MDL/ml del 16 Gennaio 2020 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

- il Sig**. Giorgio PERINI, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. SAN SISTO;**
- il Sig**. Riccardo LUPATTELLI, all'epoca dei fatti socio con poteri di firma della Società A.S.D. SAN SISTO**
- la società **A.S.D. SAN SISTO.**

per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di deferimento.

*********

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione, ha pronunciato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

dichiara la responsabilità dei deferiti ed infligge loro le seguenti sanzioni:

- Inibizione di 2 (DUE) mesi nei confronti del Sig. PERINI Giorgio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SAN SISTO;
- Inibizione di 15 giorni nei confronti del Sig. LUPATTELLI Riccardo, all'epoca dei fatti dirigente della Società A.S.D. SAN SISTO;
- Ammenda di €. 300,00 nei confronti della società A.S.D. SAN SISTO.

Riserva il deposito della motivazione nei termini di rito.

***

nel deferimento prot. 008905/1529 pfi 18-19 MDL/mf del 16 gennaio 2020 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

1. **PERINI GIORGIO**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SAN SISTO
2. **LUPATELLI RICCARDO**, all'epoca dei fatti socio con poteri di firma della società A.S.D. SAN SISTO
3. **Società A.S.D. SAN SISTO**

*"1. il sig. **Giorgio Perini**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. San Sisto per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli artt. 16 comma 1 e 2, e 30 comma 1 e 2 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 17, 19 e 20 delle NOIF, per aver ostacolato l'utilizzo dell'impianto sportivo anche se da parte della Soc. SSD Junior San Sisto, anch'essa concessionaria degli impianti sportivi del Comune di San Sisto;*

*2. il sig. **Riccardo Lupatelli**, all'epoca di fatti socio con poteri di firma della società A.S.D. San Sisto per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli artt. 16 comma 1 e 2, e 30 comma 1 e 2 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 17, 19 e 20 delle NOIF, per aver ostacolato l'utilizzo dell'impianto sportivo anche da parte della Soc. SSD Junior San Sisto, anch'essa concessionaria degli impianti sportivi del Comune di San Sisto;*

*3. la Società **A.S.D. SAN SISTO** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti appartenenti alla società al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata".*

All'udienza del 2 luglio 2020, ore 18.50, erano presenti: il Sostituto Procuratore Federale della FIGC avv. Francesco Bevivino, nessuno per gli incolpati.

All'esito della verifica della regolarità del contraddittorio e della trattazione il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'applicazione di tre mesi di inibizione nei confronti del sig. Giorgio Perini, di un mese di inibizione nei confronti del sig. Riccardo Lupatelli e dell'ammenda di Euro 400,00 nei confronti della A.S.D. San Sisto.

Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

L'addebito appare comprovato e idoneamente documentato negli atti di indagine della Procura Federale.

In particolare risulta che la gestione e l'utilizzo dell'impianto composto dai campi sportivi siti in località San Sisto, Via Bach e Via Donizetti, sia stata affidata in concessione dal Comune di Perugia alle società A.S.D. SAN SISTO e SSD JUNIOR SAN SISTO in forza di convenzione n. 43/2016, sottoscritta in data 27 aprile 2016.

È inoltre provato che, nonostante formale diffida, la A.S.D. SAN SISTO abbia ostacolato la SSD JUNIOR SAN SISTO nell'utilizzo del predetto impianti sportivo; la circostanza è stata riconosciuta dal sig. Riccardo Lupatelli il quale, nel corso dell'audizione di fronte alla Procura Federale, ha riferito di conflittualità fra le due Società - sfociati anche in procedimenti giudiziari – e ha motivato il diniego posto all'altra Società con la mancanza di "spazi temporali" in ragione del gran numero di tesserati.

Assume pertanto sicuro rilievo disciplinare la condotta addebitabile agli incolpati, in quanto contraria ai generici doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente *ratione temporis*, ma anche agli ulteriori obblighi imposti dagli articoli 16, commi 1 e 2 e 30, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e dagli articoli 17, 19 e 20 delle N.O.I.F..

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo e commisurato alle rispettive responsabilità irrogare al sig. Giorgio Perini l'inibizione per mesi due, al sig. Riccardo Lupatelli l'inibizione per giorni 15 e alla A.S.D. SAN SISTO l'ammenda di Euro 300,00.

*********

Alle ore 19,30 del 2/7/2020, a scioglimento della riserva assunta in precedenza, il tribunale pronuncia la seguente decisione.

DISPOSITIVO

Dichiara la responsabilità dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sig. PERINI GIORGIO, all'epoca dei fatti presidente della Soc. A.S.D. SAN SISTO, 2 (DUE) mesi di inibizione;
- sig. LUPATELLI RICCARDO, all'epoca dei fatti dirigente della Soc. A.S.D. SAN SISTO, quindici giorni di inibizione;
- ammenda di € 300,00 nei confronti della Soc. A.S.D. SAN SISTO.

***

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Internò Vincenzo e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 09 Luglio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. n. 10510/620 pfi 19-20 MDL/og del 17 Febbraio 2020 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

- il Sig**. Ciprian TURCAN, all'epoca dei fatti calciatore della A.S.D. SUPERGA 48;**
- la Società **A.S.D. SUPERGA 48.**

per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di deferimento.

*********

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione, ha pronunciato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Il rappresentante della Procura Federale ed i deferiti dichiarano di essersi accordati per l'applicazione di una sanzione ridotta ex Art.27 C.G.S. come da relativo verbale dai medesimi sottoscritto ove sono previste le seguenti sanzioni:

- Squalifica per n. 3 (TRE) giornate nei confronti del sig. TURCAN Ciprian, all'epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. SUPERGA 48;
- Ammenda di €. 335,00 nei confronti della società A.S.D. SUPERGA 48.

Il Tribunale, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni,

DICHIARA

L'efficacia dell'accordo.

***

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Erica Francesca Iacobellis e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 09 Luglio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot.n. 8841/508 pfi19-20 MDL/ag del 15.01.2019 del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

- il Sig**. Keisuke KIMURA, all'epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. CASTELLO DELLE FORME;**
- la società **A.S.D. CASTELLO DELLE FORME.**

per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di deferimento.

*********

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione, ha pronunciato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

dichiara la responsabilità dei deferiti ed infligge loro le seguenti sanzioni:

- Squalifica n.3 (TRE) giornate nei confronti del Sig. KIMURA Keisuke, all'epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. CASTELLO DELLE FORME;
- Ammenda di €. 300,00 nei confronti della società A.S.D. CASTELLO DELLE FORME.

Riserva il deposito della motivazione nei termini di rito.

**********

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 14 LUGLIO 2020.**

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace